

EDISON - S.p.a.

La società Edison S.p.A., foro Buonaparte, 31 – 20121 Milano codice fiscale 06722600019 e partita IVA 08263330014, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-ter, comma 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come integrata dalla legge 24 novembre 2000, n.340,

Premesso

che in data 26 giugno 2006 ha richiesto al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ed alla Regione Veneto, l'autorizzazione unica ai sensi della legge 9 aprile 2002, n.55, e la contestuale pronuncia di esclusione da Valutazione Impatto Ambientale ai sensi dell'articolo 1 comma 3 del DPCM 377/88 per il progetto di Risanamento Ambientale della Centrale Termoelettrica di Marghera Azotati (VE) consistente nella sostituzione delle due turbine a gas esistenti con due turbine a gas a basse emissioni ed alto rendimento.

rende noto che

- in data 03.08.2007 con DSA-2007-0022121 il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, ha comunicato, sulla base del parere n. 973 espresso dalla Commissione VIA nella seduta del 24 luglio 2007, ritiene non necessaria l'applicazione della procedura di VIA per l'iniziativa in oggetto, previa l'osservanza di prescrizioni;
- in data 12 dicembre 2007 il Ministero dello Sviluppo Economico, ha emanato il decreto n. 55/01/2007 di autorizzazione unica, ai sensi della Legge 55/2002, per il risanamento ambientale della centrale termoelettrica di Marghera Azotati (VE).

Eventuali informazioni e chiarimenti in merito a detti provvedimenti potranno essere richiesti alla scrivente Edison S.p.A.

Si riporta di seguito un estratto della comunicazione del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare del 03.08.2007 e, per intero, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n.55/01/2007 del 12.12.2007

Il Procuratore Speciale: Ing. Silvio Bisognin

Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare

Visto

(omissis)

Valutato in conclusione che:

- il progetto comporta un miglioramento dello stato della qualità dell'ambiente principalmente connesso alla riduzione delle emissioni in atmosfera nell'area critica di Porto Marghera e alla riduzione delle emissioni nell'ambiente idrico lagunare;
- non avendo riscontrato altri elementi che possono determinare ripercussione negative e sulla salute pubblica e in ragione dei citati benefici ambientali, sussistono le condizioni per l'esclusione dalla procedura VIA dei progetti di modifica delle centrali termoelettriche esistenti, come previsto dal comma 3 dell'articolo 1 del DPCM 377/88 e dall'art.6, comma 7 del DPCM 27.12.1988, così come modificato dall'articolo unico del D.P.R. 12 aprile 1996 n. 354;

SI RITIENE

che del progetto di risanamento ambientale, così come sopra descritto,

della centrale di Marghera Azotati – proposto dalla Società Edison S.p.A. – possa essere escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale a condizione del rispetto delle seguenti prescrizioni:

(omissis)

Il Direttore Generale: Ing. Bruno Agricola

**Ministero dello Sviluppo Economico - DIREZIONE GENERALE PER
L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il D.L. 7 febbraio 2002, n.7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2002, n. 55;

VISTO l'art.1 della citata legge 9 aprile 2002, n. 55, in base al quale la costruzione e l'esercizio nonché le modifiche degli impianti di energia elettrica di potenza superiore ai 300 MW termici, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, anche in materia ambientale;

VISTO il D.L. 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni in legge 17 aprile 2003, n. 83 e il D.L. 29 agosto 2003, n. 239 convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290 con i quali è stata stabilizzata, modificata ed integrata la citata legge 9 aprile 2002, n. 55;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, concernente il riordino del settore energetico nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241, concernente norme in materia di procedimenti amministrativi, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n.349, concernente l'istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale ed in particolare l'articolo 6, commi da due a nove, che prevede, per determinate categorie di opere, la pronuncia di compatibilità ambientale, da parte del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali;

VISTO il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, concernente le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e per la formulazione della pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTO il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.59, concernente l'attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

VISTO il D.L. 30 dicembre 2005, n.273, convertito con modificazioni in legge 23 febbraio 2006, n.51, ed in particolare l'art. 23 recante disposizioni in materia di energia e attività produttive;

VISTA l'istanza del 26 giugno 2006 con la quale la EDISON S.p.A., con sede legale in Milano, Foro Buonaparte, 31, cod.fisc.06722600019, ha richiesto l'autorizzazione ai sensi della legge 9 aprile 2002, n.55, del progetto di Risanamento Ambientale della Centrale Termoelettrica di Marghera Azotati (VE) consistente nella sostituzione delle due turbine a gas esistenti con due turbine a gas a basse emissioni ed alto rendimento.

La potenza termica immessa con il combustibile varierà da circa 604 MW a circa 470 MW, mentre la potenza elettrica varierà da circa 261 MW a circa 239 MW. L'intervento non comporta variazioni delle seguenti opere connesse: metanodotto; linee di adduzione e scarico acque di raffreddamento; condotte acqua industriale ed acqua demineralizzata; linee elettriche ad alta tensione;

VISTA la nota di questo Dicastero del 18 luglio 2006 con la quale è stata data notizia dell'avvio del procedimento e indetta la prescritta Conferenza di Servizi per il giorno 6 settembre 2006;

VISTO il resoconto verbale della prima riunione della Conferenza di Servizi, tenutesi in data suddetta e trasmesso a tutte le Amministrazioni convocate, in data 13 settembre 2006, nella quale sono state evidenziate le posizioni in merito alla iniziativa da parte delle Amministrazioni intervenute;

VISTA la nota del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 3 agosto 2007, prot. n. DSA/2007/0022121, con cui, sulla base del parere n. 973 espresso dalla Commissione VIA nella seduta del 24 luglio 2007, ritiene non necessaria l'applicazione della procedura di VIA per l'iniziativa in oggetto, previa l'osservanza di prescrizioni;

VISTA la nota DSA-2007-23560 del 30 agosto 2007 con la quale il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione per la Salvaguardia ambientale - Divisione VI^A, ha ritenuto che, nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, il procedimento ai sensi della legge n.55/2002 possa essere concluso con l'autorizzazione alla costruzione, non comprendente l'autorizzazione ambientale integrata all'esercizio, facendo riferimento, per le condizioni di esercizio, alle

disposizioni relative alle autorizzazioni previste dalla previgente normativa, nonché a quanto stabilito in termini di prescrizioni dal provvedimento di esclusione dalla VIA;

VISTA la nota di questo Dicastero, del 10 settembre 2007, con la quale è stata indetta, per il giorno 27 settembre 2007, la riunione conclusiva della Conferenza di Servizi al fine di ottenere l'intesa con la Regione Veneto e gli altri pareri necessari alla conclusione del procedimento;

VISTA la nota di questo Dicastero, del 13 settembre 2007 trasmessa via fax, con la quale, su indicazione del Ministero per i Beni e le Attività culturali, è stata convocata alla suddetta riunione la Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto anziché la Direzione generale per i beni architettonici e paesaggio, in quanto da "Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività culturali", di cui al DPR n.173/2004, nei casi di esclusione dalla VIA il rilascio di eventuali autorizzazioni è competenza delle Soprintendenze territoriali e per quanto riguarda la rappresentanza in sede di Conferenza di Servizi, ove sia necessario l'autorizzazione da parte di più soprintendenze, essa è di competenza della Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici;

VISTO il resoconto verbale della riunione conclusiva della Conferenza di Servizi, tenutasi il giorno 27 settembre 2007, trasmesso per via fax, con nota del 1 ottobre 2007, a tutte le Amministrazioni interessate;

CONSIDERATO che alla succitata riunione della Conferenza di Servizi non era presente la Regione Veneto e, pertanto non è stato possibile acquisire l'intesa prevista dalla legge n.55/2002, ma soltanto i pareri inviati precedentemente alla data del 27 settembre 2007 e i pareri da parte delle Amministrazioni presenti e precisamente:

- Decisione del 3 agosto 2007 di non assoggettamento alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale, con prescrizioni, da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare-Direzione generale per la Salvaguardia ambientale – Divisione III^A, già citato;
- Nota n.DSA-2007-23560 del 30 agosto 2007 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare-Direzione generale per la Salvaguardia ambientale - Div. VI^A, già citata;
- Parere favorevole da parte della Provincia di Venezia espresso con nota del 21 settembre 2007 prot.n.72970/07;
- Parere favorevole, con prescrizioni, espresso con nota del 27 settembre 2007 prot.n.DGPREV.IV./26069/P/I.4.ed.1.2, consegnata agli atti della Conferenza di Servizi da parte del Ministero della Salute che, tra l'altro, propone la limitazione delle emissioni degli ossidi di azoto da 50 mg/Nm³, previsti nel progetto presentato dalla Società e nel parere del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, a 30 mg/Nm³, in quanto pur essendo un intervento di risanamento lo stesso dovrebbe mirare ad ottenere le migliori performance ambientali attraverso le migliori soluzioni tecnologiche;
- Parere favorevole da parte del Comune di Venezia considerando la soluzione tecnologica presentata dalla Società l'unica in grado di garantire contemporaneamente continuità operativa e miglioramento ambientale, pertanto il parere è favorevole anche al limite di 50 mg/Nm³ per gli ossidi di azoto;
- Parere favorevole, con prescrizioni, da parte dell'Agenzia delle Dogane-Ufficio delle Dogane di Venezia.

CONSIDERATO, altresì, che con la notifica del resoconto verbale, si è richiesto il parere di competenza alle Amministrazioni non presenti ed in particolare da parte della Regione Veneto e la Provincia di Venezia di esprimersi, come ha fatto il Comune di Venezia, anche sulla questione del limite di emissioni degli ossidi di azoto proposto dal Ministero della Salute;

VISTA la nota del 3 ottobre 2007 prot.n.75395/07 con la quale la Provincia di Venezia ha ribadito il proprio parere favorevole anche con specifico riferimento al limite di 50 mg/Nm³ per gli ossidi di azoto, "che rappresenta uno dei principali impegni presi dall'Azienda e sottoscritti da questa Amministrazione Provinciale nell'ambito del Protocollo d'Intesa per l'attuazione delle misure di contenimento delle emissioni di polveri e ossidi di azoto degli impianti produttivi siti nel Comune di Venezia, nei cui tavoli tecnici preparatori sono stati valutati i valori di emissioni caratteristici alla luce delle tecnologie previste a livello progettuale, riconoscendone un consistente miglioramento ambientale rispetto alla situazione attuale" ;

VISTA la nota del 10 ottobre 2007 prot. n. DCPST/A4/RA/CE/sott.148/3642 con la quale il Ministero dell'Interno ha espresso parere favorevole;

VISTA la nota del 10 ottobre 2007 prot.n.561615/5719 con la quale la Regione Veneto Segreteria regionale all'Ambiente e Territorio – Unità complessa tutela atmosfera ha concordato con il limite di 50 mg/Nm³ per gli ossidi di azoto ritenendolo un corretto punto di equilibrio tra il raggiungimento di una drastica riduzione dell'emissioni di ossidi di azoto e il rispetto di una configurazione impiantistica già consolidata;

VISTA la nota dell'11 ottobre 2007 prot.n.16878 con la quale questo

Dicastero ha rinnovato la richiesta formale della prevista intesa alla Regione Veneto;

VISTA la nota del 12 ottobre 2007 prot.n.16924 con la quale questo Dicastero ha richiesto, al Ministero della Salute, il definitivo avviso sulla prescrizione del limite degli ossidi di azoto di 30 mg/Nm³;

CONSIDERATO che alla nota suindicata il Ministero della Salute ha risposto con nota del 18 ottobre 2007 prot. n. DGPREV.IV/28695/P/l.4.c.d.1.2, evidenziando che considerato la valutazione complessiva dell'ammissibilità, nei termini e con le procedure attuate, il Ministero della Salute offre esclusivamente il proprio parere sul piano tecnico che non è vincolante ai fini dell'autorizzazione, mentre la Regione, competente per territorio, essendo in grado di valutare compiutamente il complesso delle pressioni di area, esprime un parere vincolante ai fini dell'intesa, ed è alla Regione che deve essere demandato il parere conclusivo, adottato dopo aver udito i pareri di altri Enti, sia pur non vincolanti;

VISTA la nota di questo Dicastero, del 25 ottobre 2007, con la quale è stato deciso di indire, per il giorno 20 novembre 2007, la seconda riunione conclusiva della Conferenza di Servizi al fine di acquisire i pareri da parte della Amministrazioni inadempienti e la prevista intesa da parte della Regione Veneto, nonché valutare, con la Regione e le altre Amministrazioni, il contenuto della suddetta nota del Ministero della Salute;

VISTO il resoconto verbale della riunione conclusiva della Conferenza di Servizi, tenutasi il giorno 20 novembre 2007, trasmesso per via fax, con nota del 23 novembre 2007, a tutte le Amministrazioni interessate;

CONSIDERATO che nella succitata riunione della Conferenza di Servizi la Regione Veneto ha consegnato agli atti la delibera della Giunta regionale n.3492 del 6 novembre 2007 con la quale si esprime l'intesa favorevole;

VISTA la determinazione conclusiva del procedimento, adottata dall'Ufficio istruttore in data 5 dicembre 2007, con la quale valutate le specifiche risultanze della Conferenza di servizi e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse in tale sede e tutte favorevoli in materia ambientale, di tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità, si adotta la determinazione favorevole;

RITENUTO, pertanto, favorevolmente concluso il procedimento amministrativo con l'acquisizione di tutte le prescrizioni ove formulate dalle Amministrazioni partecipanti al procedimento unico;

RITENUTO, quindi, di adottare il provvedimento di autorizzazione, tenuto anche conto delle prescrizioni impartite in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, fermo restando quanto previsto dal d.lgs. n. 79/99 in materia di produzione di energia elettrica ad adempimenti in materia di fonti rinnovabili;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

D E C R E T A

Art. 1

La EDISON S.p.A., con sede legale in Milano, Foro Buonaparte, 31, cod.fisc.06722600019 ai sensi dell'art.1 della legge 9 aprile 2002, n.55, è autorizzata alla realizzazione ed all'esercizio del progetto di Risanamento Ambientale della Centrale Termoelettrica di Marghera Azotati (VE) consistente nella sostituzione delle due turbine a gas esistenti con due

turbine a gas a basse emissioni ed alto rendimento. La potenza termica immessa con il combustibile varierà da circa 604 MW a circa 470 MW, mentre la potenza elettrica varierà da circa 261 MW a circa 239 MW. L'intervento non comporta variazioni delle seguenti opere connesse: metanodotto; linee di adduzione e scarico acque di raffreddamento; condotte acqua industriale ed acqua demineralizzata; linee elettriche ad alta tensione.

Art. 2

La costruzione dell'impianto deve avvenire in conformità al Progetto preliminare e alla Relazione ambientale per verifica di esclusione da procedura di valutazione di impatto ambientale, approvati nel corso dell'istruttoria. La presente autorizzazione è, altresì, subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni formulate dalle Amministrazioni interessate che cureranno la relativa verifica di ottemperanza, dandone comunicazione degli esiti a questa Amministrazione:

Prescrizioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

– Direzione generale per la Salvaguardia ambientale - Divisione III^A

Prescrizioni riportate nel provvedimento di verifica di esclusione della VIA, prot. n. DSA-2007-0022121 del 3 agosto 2007:

1. Per l'esercizio delle nuove turbine alimentate a gas naturale dovranno essere garantiti valori di emissioni per gli ossidi di azoto (espressi come NO₂) non superiori a **50 mg/Nm³** e valori di emissione per il monossido di carbonio non superiori a **30 mg/Nm³**, riferiti ad una concentrazione del 15% di ossigeno nei fumi anidri;

2. fermo restando quanto sopra, la Società dovrà attenersi al rispetto di tutte le ulteriori misure, compresa l'adozione di eventuali ulteriori limitazioni dei valori di emissioni o del regime di esercizio dell'impianto, che potranno derivare dall'attuazione della pianificazione regionale e comunale in materia di risanamento della qualità dell'aria, ai sensi del D.Lgs.n.351/1999 e del DM 60/2002 e/o che potranno essere prescritte nell'ambito dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs.n.59/2005, in riferimento all'applicazione delle migliori tecnologie disponibili finalizzate ad eliminare o ridurre le emissioni in atmosfera sia di inquinanti primari che di precursori di inquinanti secondari, anche in attuazione di quanto previsto dall'art.7 del "Protocollo di intesa per l'attuazione di misure di contenimento delle emissioni di polveri e ossidi di azoto degli impianti produttivi siti nel Comune di Venezia" siglato tra le parti in data 26.06.2006;

3. la Società dovrà predisporre in accordo con ARPA Veneto un piano per il monitoraggio periodico delle emissioni di particolato fine primario prodotto dall'impianto volto ad assicurare che le concentrazioni effettive di tale inquinante negli effluenti si mantengano entro i valori indicati nella documentazione fornita agli atti e, in generale, entro i livelli di scarsa significatività delle emissioni dalle turbine a gas riportate nella Relazione dell'Istituto per l'Inquinamento Atmosferico del C.N.R. n.396/2004 del 23.02.2004; qualora, nel corso dei monitoraggi, fossero rilevati livelli significativi di concentrazioni di particolato fine primario negli effluenti gassosi, l'Autorità competente all'Autorizzazione Integrata Ambientale valuterà l'opportunità di aggiornare l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto medesimo con apposite prescrizioni volte a ridurre le emissioni di tale inquinante;

4. le acque di aggettamento della falda durante gli scavi in fase di cantiere dovranno essere gestite e smaltite secondo le modalità attualmente autorizzate dalla Provincia di Venezia per acque di emungimento dei pozzi esistenti per la messa in sicurezza della falda ovvero convogliate e stoccate negli esistenti serbatoi di deposito preliminare e caratterizzate prima dello smaltimento finale in impianti esterni autorizzati;
5. fatte salve le competenze della Provincia di Venezia, per la gestione dei suoli movimentati in fase di cantiere dovranno essere utilizzate le metodologie ed i criteri di intervento previsti nel progetto definitivo di bonifica approvato ai sensi del DM 471/1999 presso le sedi competenti e nell'ambito delle procedure di gestione dei rifiuti previste nel Sistema di Gestione Ambientale della centrale;
6. prima dell'entrata in esercizio della centrale nell'assetto definitivo di progetto la Società dovrà presentare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, al Ministero per i Beni e le Attività culturali ed alla Regione Veneto un piano di massima relativo al destino dei manufatti della centrale al momento della sua futura dismissione. In tale piano dovranno essere indicati gli interventi da attuarsi sul sito e sui manufatti della centrale per ripristinare il sito dal punto di vista territoriale e ambientale. In tale piano dovranno altresì essere individuati i mezzi e gli strumenti finanziari con i quali saranno realizzati gli interventi. Il piano esecutivo dovrà essere messo a punto tre anni prima della cessazione delle attività;

7. prima dell'avvio dei lavori la Società dovrà sottoporre alla Regione Veneto la Valutazione di Incidenza delle attività in progetto sui Siti di Interesse Comunitario e delle Zone di Protezione Speciale "Bosco di Carpendo", "Ex – cave di Martellago", "Laguna medio – inferiore di Venezia", "Laguna superiore di Venezia", "Laguna viva medio inferiore di Venezia", "Casse di colmata B, D/E" ai fini dell'acquisizione del parere regionale di competenza

– Direzione generale per la Salvaguardia ambientale - Divisione VI^A

In attesa della autorizzazione integrata ambientale le condizioni di esercizio fanno riferimento alle disposizioni relative alle autorizzazioni previste dalla previgente normativa, nonché a quanto stabilito in termini di prescrizioni dal provvedimento di verifica di esclusione della VIA, prot.n.DSA-2007-0022121 del 3 agosto 2007

– Direzione generale per la Qualità della Vita

Vaigono le eventuali prescrizioni formulate nel provvedimento relativo al "Progetto definitivo di bonifica dei suoli e delle acque con misure di sicurezza – Centrale Termoelettrica Azotati" che la Società ha presentato, ai sensi del DM n.471/1999, e nel quale è ricompreso anche il presente progetto.

Prescrizioni del Ministero della Salute - Direzione generale per la Prevenzione Sanitaria – Ufficio IV^o

- La Società dovrà concordare con le Autorità preposte al controllo gli interventi da attuarsi sull'impianto in caso di superamento dei limiti di emissioni e darne contestualmente informazione alle Autorità sanitarie locali, anche per la necessaria informazione alla popolazione interessata;

- Le modalità di gestione delle fasi di avviamento e di arresto degli impianti devono essere definite con la Regione e le Autorità preposte al controllo.

Prescrizioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

- Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici del Veneto

Prescrizioni della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico e Etnoantropologico di Venezia Laguna:

- per quanto comporta il rischio archeologico si ritiene che visto il degrado dell'area sia necessario eseguire i seguenti interventi:
 - valutazione dell'impatto archeologico a mezzo di aereofotointerpretazione dell'area prima della costruzione degli attuali impianti;
 - esecuzione di due carotaggi con relativa interpretazione geoarcheologica e relative analisi specialistiche se del caso;
 - assistenza di un archeologo alle operazioni di scavo previste dal progetto.

Prescrizioni del Ministero dell'interno

- Direzione centrale per la Prevenzione e la Sicurezza tecnica – Area rischi industriali

Ogni modifica alle strutture, impianti o condizioni di esercizio, che comportino un'alterazione delle condizioni di sicurezza antincendio previste allo stato attuale, obbliga la Società ad attivare le procedure di cui all'art.2 del DPR 12 gennaio 1998, n.37.

Prescrizioni dell'Agenzia delle Dogane

– Direzione regionale per il Veneto – Ufficio delle Dogane di Venezia

La Società deve rispettare gli adempimenti connessi con i vigenti regimi impositivi sui prodotti energetici, con particolare riguardo all'accisa sul gas naturale, all'accisa sull'energia elettrica e all'eventuale tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto (rif. normativi: Testo Unico Accise approvato con D.L.vo 26.10.1995, n.504 e successive modificazioni nonché alle normative correlate della Legge n.449/97).

Art. 3

I lavori di realizzazione del progetto autorizzato che, ai sensi dell'art.1 della legge 9 aprile 2002, n.55, sono opere di pubblica utilità, si svolgeranno in due fasi: la prima fase avrà inizio entro il primo semestre del 2008 e terminerà entro il 2009; la seconda fase verrà avviata al termine della prima e terminerà entro il primo semestre del 2011. L'impianto deve entrare in esercizio, ai sensi dell'art.23, comma 5 b), della legge n.51/2006, entro dodici mesi dalla messa in esercizio, di cui all'art.23, comma 5 a), della legge n.51/2006, della seconda fase.

L'impresa deve inviare preventiva comunicazione dell'inizio dei lavori nonché della messa in esercizio dell'impianto rispettivamente per ciascuna sezione, ai Ministeri dello Sviluppo Economico, dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i Beni e le Attività culturali e della Salute nonché alla Regione Veneto, alla Provincia di Venezia, al Comune di Venezia e alla TERNA S.p.A..

Eventuali variazioni del programma, a fronte di motivati ritardi realizzativi, sono autorizzate dal Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie.

Sino all'entrata in esercizio dell'impianto nel suo complesso ed allo scadere di ogni semestre solare, entro il termine dei successivi 30 giorni, nonché in caso di eventi che possano alterare significativamente il programma dei lavori, l'impresa deve trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie un rapporto concernente lo stato di realizzazione dell'iniziativa. Copia di tale rapporto sarà altresì trasmessa ai Dicasteri dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, della Salute nonché alla Regione Veneto, alla Provincia di Venezia e al Comune di Venezia.

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).

Roma, li 12 Dicembre 2007

Il Direttore Generale: Dott.ssa Rosaria ROMANO

